



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 51

IL SINDACO

**Premesso** che nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 si svolgerà la tradizionale rassegna commerciale e ricreativa denominata “Fiera di Primavera”, manifestazione a cadenza annuale giunta alla 59° edizione;

**Ritenuto** indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della fiera, nonché al fine di evitare che nell’ambito della stessa si verificino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

**Considerato** che il trasporto e la detenzione di contenitori in vetro e/o lattine all’interno dell’area in cui si svolgerà detta fiera costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l’incolumità pubblica sia a causa dell’abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull’area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

**Ravvisata** inoltre la necessità di precludere, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l’utilizzo all’interno delle aree interessate dall’evento fieristico dei seguenti oggetti: valigie, trolley, borse e zaini, biciclette (anche accompagnate a mano), pattini ed overboard, caschi, bombolette spray, ombrelli, bastoni da selfie, aste;

**Visto** l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione “59° Fiera di Primavera” e, segnatamente, nelle giornate di **sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 dalle ore 09:00 alle ore 19:00, all’interno dell’area adibita alla manifestazione e, precisamente, Area verde di via della Cornice, Corso dello Statuto, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Roma, Via Beccaria, Piazza Cesare Battisti, Piazza San Pietro, Piazzetta Mons. Moizo, Piazza Martiri della Libertà, Via della Funicolare, Via S. Agostino, Via Piandellavalle, area Parcheggio Quartiere, Piazza Ellero, Piazza Carlo Ferrero, Via Silvestrini, Via Durando, Via Baretto, Via Malfatti, Piazzale Unità d’Italia, Piazza della Repubblica, Viale Einaudi, ponte Cavalieri d’Italia):**

1. che sia fatto divieto a chiunque di trasportare, detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse e zaini, biciclette (anche accompagnate a mano), pattini ed overboard, caschi, bombolette spray, ombrelli, bastoni da selfie, aste;
2. che sia fatto divieto a chiunque di introdurre e/o trasportare contenitori in vetro e/o lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via al di fuori degli spazi appositamente allestiti all’interno della fiera e dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e dei relativi dehors;
3. che sia vietata la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via;

**Resta consentito:**

- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine all'interno dei locali e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: "...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati." (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38);
- il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in contenitori di vetro/lattine a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.

**DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
  - Comando Tenenza Guardia di Finanza Mondovì;
  - Comando Polizia Locale Mondovì;
  - Questura di Cuneo;
  - Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
- che del presente provvedimento venga data comunicazione alle associazioni di categoria;

**AVVERTE**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 06/04/2018

  
**IL SINDACO**  
**ADRIANO Paolo**

